

## Ecobonus per le auto non inquinanti: definite le modalità di fruizione

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019 il decreto 20 marzo 2019, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 1, commi 1031-1041 della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) e le agevolazioni per l'acquisto di veicoli a due ruote elettrici o ibridi (articolo 1, commi 1057-1064 della legge di Bilancio 2019).

La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:

- un contributo per l'acquisto anche in locazione finanziaria, e per l'immatricolazione, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 a basse emissioni di CO2 (dai commi 1031-1037 dell'articolo 1);
- delle detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (comma 1039 dell'articolo 1);
- un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, nell'anno 2019, di un veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW (commi 1057-1064 dell'articolo 1).

Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono state quindi indicate le disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola.

### **Ambito oggettivo**

Possono essere ammessi alle agevolazioni:

- i veicoli di categoria M1 a basse emissioni di anidride carbonica nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, da parte di tutte le categorie di acquirenti, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa;
- i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, acquistati, anche in locazione finanziaria, da parte di tutte le categorie di acquirenti nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

### **Entità dei contributi**

Per l'acquisto di un veicolo agevolabile di categoria M1 e precisamente quelli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, qualora si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

- 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
- 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

Per l'acquisto di un veicolo agevolabile di categoria M1, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

- 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;

- 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

Per l'acquisto di un veicolo agevolabile a due ruote, qualora si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo delle categorie L1 o L3 omologato alle classi Euro 0, 1, 2, di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30% del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.

Nel caso di rottamazione è necessaria la sussistenza di alcune condizioni, precisamente:

- alla data di immatricolazione del nuovo veicolo il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data;

- nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale su fattura o su apposito documento di vendita emesso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario.

### **Detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**

La legge di Bilancio 2019 ha inoltre riconosciuto, ai contribuenti, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP